



## CONVENZIONE

tra

- l'ORDINE DEGLI PSICOLOGI della Regione Piemonte e  
- la FACOLTÀ DI PSICOLOGIA dell'Università degli Studi di Torino

per l'attuazione delle ATTIVITÀ DI TIROCINIO  
previste ai fini dell'Esame di Stato  
per l'Abilitazione all'Esercizio della Professione di Psicologo

La Facoltà di Psicologia dell'Università degli studi di Torino, nella persona del Preside prof. Ferdinando Rossi, autorizzato dal Consiglio di Facoltà del 12/07/2011 e del e L'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, nella persona del suo Presidente dott. Paolo Barcucci, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del 19/09/2011 e del 27/02/2012

- Vista la L. 56/89;
- Visto il D.M. 239/92;
- Visto il D.M. 240/92;
- Visto il D.M. 509/99
- Visto il D.P.R. 328/01;
- Vista la L. 170/03;
- Visto il D.M. n.270 /04

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### Art.1 - Definizione e articolazione del tirocinio

#### 1.a. Definizione

Il tirocinio è inteso come un sistema di opportunità per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze professionali e la progressiva costruzione dell'appartenenza del laureato alla propria comunità professionale.

Tale sistema di opportunità si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti esperti appartenenti alla stessa comunità professionale del tirocinante e in particolare rende possibile o facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la comprensione dei legami tra teoria, pratica professionale e integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, sapere essere e sapersi relazionare);
- b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale, sui suoi risvolti emozionali e sul grado di adeguatezza,





di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

#### **1.b. Tirocinio per la Sezione A**

Il tirocinio professionale annuale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi deve essere svolto in modo continuativo e non interrotto. Il tirocinio si articola in due semestri. Ciascun semestre deve essere svolto presso un'unica sede riconosciuta.

#### **1.c. Tirocinio per la Sezione B**

Il tirocinio professionale semestrale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi deve essere svolto in modo continuativo e non interrotto, presso un'unica Sede riconosciuta. Le attività svolte per il tirocinio curriculare previsto per il conseguimento della laurea triennale non avranno valore per l'accesso alla sezione B dell'Albo.

### **Art.2 - Caratteristiche del tirocinio**

Data la finalità professionalizzante del tirocinio vanno precisate le seguenti caratteristiche.

#### **2.a. Ammissione e durata**

##### *Tirocinio Sezione A*

Tenuto conto che il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi, possono essere ammessi al tirocinio gli studenti iscritti al secondo anno della laurea magistrale che abbiano conseguito almeno 60 crediti. Si conviene che sia opportuno che il secondo semestre sia svolto dopo il conseguimento della laurea, in previsione di organizzare il tirocinio articolato in due semestri da effettuarsi dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica.

Il tirocinio annuale deve prevedere un totale di 1000 ore articolato in due semestri da 500 ore ciascuno.

Per i soggetti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 del D. M. 142/98, il limite massimo per il tirocinio è di 24 mesi.

Il semestre svolto per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi non comporta una riduzione dell'anno necessario per l'accesso alla Sezione A.

##### *Tirocinio Sezione B*

Possono essere ammessi al tirocinio i laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/99) e della Classe L-24 (ex D.M. 270/04). Il tirocinio deve prevedere un totale di 500 ore da svolgere in un semestre.

Per i soggetti diversamente abili, in analogia con quanto previsto dall'art. 7 del D. M. 142/98, il limite massimo per il tirocinio è di 12 mesi.

Il semestre svolto per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi non comporta una riduzione dell'anno necessario per l'accesso alla Sezione A.

#### **2. b. Sedi**

Il tirocinio dovrà essere svolto presso:

- strutture pubbliche e/o private riconosciute di concerto tra Ordine e Facoltà secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.3;
- presso Dipartimenti e Istituti di Università italiane e straniere.

#### **2. c. Diritti e doveri**





Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.

Il tirocinante svolge le proprie attività nel rispetto degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni del tutor e del referente, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della Sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Le attività di tirocinio devono essere registrate su apposito libretto rilasciato dall'Università. Il tirocinante è tenuto a stendere una relazione finale (secondo modalità che sono definite dal Regolamento Tirocini).

### **Art.3 - Requisiti delle Sedi di tirocinio.**

Le strutture pubbliche e private che intendono ospitare tirocinanti devono assicurare quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione.

La Commissione Paritetica Facoltà/Ordine/(vedi art.6) , d'ora in avanti denominata "Commissione" per valutare l'idoneità delle Sedi si atterrà ai seguenti criteri:

- a) rilevanza dell'intervento psicologico rispetto alle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- b) possibilità per il tirocinante di partecipazione diretta alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura con riferimento anche alle figure professionali individuate dal DPR 328/01e dalla L. 170/03;
- c) effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo, che assumono il ruolo di tutor;
- d) i professionisti che svolgono la funzione di tutor devono intrattenere un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, convenzionati, collaboratori e consulenti, con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di Psicologo e che preveda un impegno orario pari ad almeno 15 ore settimanali;
- e) laddove all'interno della struttura siano presenti più di uno Psicologo Tutor deve essere individuata anche la figura di un coordinatore dei tirocini di Psicologia chiamato Referente;
- f) a seguito della verifica di idoneità della Sede da parte della Commissione, la Facoltà provvederà a stipulare una convenzione con la Sede. Sarà compito della Sede segnalare ogni variazione intervenuta dal momento della stipula della convenzione;
- g) i Dipartimenti e gli Istituti universitari che al loro interno abbiano docenti o ricercatori iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi sono idonei ad essere Sedi di tirocinio;
- h) per le Sedi di tirocinio all'estero valgono gli stessi criteri nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti;
- i) vengono fatte salve tutte le idoneità di Sedi e le convenzioni stipulate fino all'entrata in vigore della presente convenzione;
- j) l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
  1. richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
  2. richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università, esplicitata in convenzione, che richiedano un onere economico per il tirocinante.





#### **Art.4 - Funzioni del tutor.**

La funzione di Tutor è attribuita a Psicologi iscritti da almeno tre anni all'Albo degli Psicologi.

Ai Tutor per l'intera durata del tirocinio spettano le seguenti funzioni nei riguardi del tirocinante:

- a) introdurre al contesto professionale (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) dove si svolge il tirocinio;
- b) effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza definendone operativamente obiettivi, metodi e fasi;
- c) verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando i correttivi e i suggerimenti per integrare l'esperienza medesima;
- d) svolgere, se necessario, una funzione didattica integrativa a partire dagli elementi di valutazione che si evidenziano attraverso il monitoraggio;
- e) procedere a una valutazione consuntiva del tirocinio, con riferimento tanto ai risultati formativi del singolo tirocinante quanto alle loro articolazioni con l'intero contesto istituzionale in cui l'esperienza di tirocinio si è svolta;
- f) il Tutor provvede a controfirmare sul libretto di tirocinio la frequenza giornaliera del tirocinante;
- g) il Tutor è tenuto a segnalare alla Commissione (vedi Art.6) eventuali situazioni di inadeguatezza del tirocinio svolto attraverso una segnalazione scritta alla stessa (Commissione) tramite il Servizio Tirocini;
- h) il Tutor è tenuto a compilare annualmente una scheda informativa (all'uopo predisposta dalla Commissione -vedi Art.6-) relativa ad alcune essenziali informazioni di natura professionale;
- i) ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente fino a 4 tirocinanti, compresi eventuali tirocinanti in possesso di laurea quinquennale ante D.M. 509/99;
- j) presso i Dipartimenti, i Tutor regolarmente iscritti all'Albo potranno seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 4 tirocinanti, compresi eventuali tirocinanti in possesso di laurea quinquennale ante D.M. 509/99.

#### **Art.5 - Formazione dei Tutor e dei Commissari degli Esami di Stato**

Le parti si impegnano, di concerto con la Commissione (vedi Art. 6), a organizzare e promuovere la Formazione dei Tutor di tirocinio e degli aspiranti Commissari agli Esami di Stato – in funzione di omogeneizzare e condividere i criteri organizzativi e valutativi della connesse attività – attraverso l'erogazione di almeno un evento formativo annuale specificatamente destinato sia ai Tutor che agli aspiranti Commissari.

#### **Art.6 - Commissione Paritetica Facoltà / Ordine**

Viene istituita una Commissione Paritetica Facoltà/Ordine (denominata "Commissione"), composta da almeno cinque rappresentanti della Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino e cinque rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi – Regione Piemonte. Nel caso di variazione del numero di componenti deve essere salvaguardata la parità.

Il personale amministrativo dell'Ufficio Tirocini è componente di diritto ai lavori della Commissione.





La Commissione nomina tra i membri della Facoltà un Presidente che provvede alla sua convocazione almeno in prossimità dell'apertura delle finestre di iscrizione ai tirocini e ogni qualvolta si renda necessario. Il Presidente inoltre cura i rapporti con la Facoltà e con l'Ordine.

La Commissione ha i seguenti compiti:

1. partecipa alla stesura del Regolamento Tirocini e ne propone aggiornamenti e revisioni;
2. valuta l'idoneità delle strutture che si candidano allo svolgimento dei tirocini;
3. stabilisce i criteri di monitoraggio delle attività di tirocinio e di periodica verifica della sua efficacia;
4. valuta le richieste degli studenti e/o tirocinanti, le situazioni di criticità nello svolgimento dei tirocini rilevate dalle Sedi, dai tutor e dai tirocinanti e qualsiasi altra problematica inerente l'organizzazione dei tirocini;
5. mantiene un costante rapporto con le Sedi di tirocinio;
6. cura attraverso figure professionali allo scopo dedicate, la costituzione e l'aggiornamento periodico del *data base* relativo alle Sedi e alle caratteristiche dei Tutor.

#### **Art.7 - Convenzione tra Sedi di tirocinio e Facoltà.**

La Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino provvede a stipulare una convenzione con le Sedi dichiarate idonee dalla Commissione (vedi Art.6).

Tali convenzioni specifiche si attengono agli elementi essenziali della presente convenzione e a quanto indicato nel Regolamento di tirocinio di cui all'art.8.

#### **Art.8 - Regolamento di tirocinio.**

La Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino approva il Regolamento di tirocinio, proposto dalla Commissione (vedi Art.6) secondo i principi della presente Convenzione.

Il Regolamento specifica:

- a) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- b) indicazioni per le coperture assicurative;
- c) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- d) modalità per la richiesta di abilitazione delle strutture;
- e) modalità di stesura del progetto formativo;
- f) interruzione e assenze;
- g) modalità per il tirocinio all'estero;
- h) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

#### **Art.9 - Formazione in ambito deontologico**

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a collaborare al fine di garantire la formazione (e il connesso insegnamento) deontologica di laureati e laureandi.

#### **Art.10 -.Elenco ufficiale degli Psicologi Tutor**

L'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, anche al fine di facilitare le attività di preparazione dei giovani all'ingresso nella professione, individua progressivamente un elenco di Psicologi della Sezione A dell'Albo riconosciuti come tutor e mette in atto tutte le procedure per valorizzare i meriti di tale funzione svolta. L'Ordine provvederà, a richiesta del Tutor, al riconoscimento dell'attività svolta per l'attribuzione dei crediti formativi ECM.





**Art.11 - Norma transitoria**

Per i laureati quinquennali ante D.M. 509/99 rimangono in vigore le precedenti disposizioni e regolamenti.

**Art.12 - Durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula, salvo quanto previsto dal Decreto Rettorale n. 2571 del 03/06/2010 e n. 3414 del 13/07/2010, e resterà in vigore fino a variazione delle norme citate in premessa o di quant'altro attenga le disposizioni previste. Eventuali modifiche dovranno essere concordate tra le parti.

Il Preside della Facoltà di Psicologia  
Università degli Studi di Torino  
prof Ferdinando Rossi



Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi  
Regione Piemonte  
dott. Paolo Barucci

